

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE – SERVIZI GENERALI

**CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE TRIENNALE DI SPAZI IN IMMOBILI
DI CIVICA PROPRIETA' O SEDE DI ATTIVITA' COMUNALI E DELLA CITTA'
METROPOLITANA PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI
APPARECCHIATURE AUTOMATICHE O SEMIAUTOMATICHE PER LA
DISTRIBUZIONE DI BEVANDE E/O ALTRI GENERI DI CONFORTO**

**Allegato 1) elenco distributori attualmente in concessione
Allegato 2) documento di Valutazione dei Rischi**

Art. 1 Oggetto della concessione

Costituiscono oggetto della concessione gli spazi in immobili di Civica Proprietà o sede di attività Comunali e immobili di proprietà o sede di attività della Città Metropolitana per l'installazione di apparecchiature per la distribuzione di bevande od altri generi di conforto. All'inizio della concessione, le apparecchiature distributrici da installare a cura della Ditta concessionaria dovranno essere di norma collocate negli stessi spazi di quelle attualmente presenti ed essere analoghe, per quanto concerne le tipologie "caldo/misto/freddo", a quelle indicate nell' "Allegato 1)" al presente Capitolato. La Ditta concessionaria sarà tenuta ad installare apparecchiature equivalenti a quelle attualmente esistenti. Gli spazi oggetto di concessione sono riferiti alle attuali esigenze della Civica Amministrazione e della Città Metropolitana e potranno tuttavia variare nel corso della validità della concessione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Capitolato.

Il canone annuo complessivo sarà determinato dall'importo offerto dalla ditta concessionaria che non potrà essere uguale o inferiore 129.227,00 oltre oneri della sicurezza da interferenze valutati in € 1.292,00 = non soggetti a rialzo oltre IVA

Di cui € 125.000,00 oltre oneri della sicurezza da interferenza valutati in € 1.250,00 oltre Iva 22% per il Comune di Genova

ed Euro 4.227,00 oneri della sicurezza da interferenza valutati in € 42,00 oltre Iva 22% per la Città Metropolitana.

Art. 2 Natura e durata della concessione

Il rapporto giuridico intercorrente tra la Ditta installatrice delle apparecchiature di distribuzione e l'Amministrazione comunale e la Città Metropolitana si configura come un rapporto di natura concessoria e non di locazione. L'installazione di apparecchiature automatiche è concessa dietro pagamento del canone di concessione ai sensi dell'art. 7 del presente Capitolato Speciale. La concessione in oggetto decorrerà dal 1.11.2017, ovvero dalla diversa data che verrà indicata sul provvedimento di aggiudicazione, ed avrà durata di tre anni. Gli obblighi conseguenti alla concessione perdurano fino a che sarà sussistente il rapporto da cui la concessione stessa trae titolo. Il canone da corrispondere da parte del concessionario, dovrà essere versato secondo le modalità e le tempistiche indicate nel capitolato.

Non è previsto, per l'intero affidamento, la possibilità del rinnovo. La ditta aggiudicataria sarà comunque obbligata ad espletare il servizio per ulteriori sei mesi dopo la scadenza, ove l'Amministrazione comunichi la sua volontà in tal senso almeno trenta giorni prima della scadenza medesima, fino all'individuazione di un nuovo concessionario.

Entro il termine di scadenza del periodo triennale di durata del contratto o dell'eventuale

proroga di cui al periodo precedente la Ditta assegnataria dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro delle apparecchiature installate e quant'altro eventualmente posto in essere per l'installazione medesima, secondo un piano di rimozioni condiviso con la Civica Amministrazione. Con il provvedimento di concessione la Ditta è autorizzata a presentare, se dovuta, denuncia di inizio attività, ai sensi della legge 241/90 e D.Lgs.114/98.

Art. 3 Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, la Ditta aggiudicataria di ogni lotto dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione potrà inoltre essere ridotta ai sensi del disposto dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare:

- Nel caso l'impresa partecipante sia in possesso (in caso di raggruppamento temporaneo tutte le imprese) della certificazione di qualità ISO 9001 avrà la facoltà di presentare cauzione per importo dimezzato allegando copia della certificazione di qualità in corso di validità.
- Nel caso sia in possesso di ulteriori certificazioni in corso di validità che diano diritto secondo le norme vigenti a riduzioni cumulabili alla suddetta, l'incidenza percentuale delle stesse sarà calcolata sull'importo ridotto ossia a es. riduzione ulteriore del 30% non dà diritto a una riduzione totale del 80% (50% + 30%) ma a una riduzione del 30% da applicarsi all'importo dimezzato.

La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento sarà svincolata dopo l'accertamento dell'integrale soddisfacimento dell'obbligazione.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 4 Modalità di esecuzione della concessione

L'installazione dei distributori dovrà essere effettuata dalla Ditta concessionaria concordando preventivamente con l'Amministrazione e con la Città Metropolitana gli spazi ove collocare le apparecchiature, evitando il loro posizionamento in prossimità di uscite di sicurezza ovvero in locali non adatti. L'allacciamento elettrico deve essere effettuato a regola d'arte ed eseguito a cura e spese del concessionario nel pieno rispetto della legislazione locale, nazionale e comunitaria vigenti. L'eventuale collegamento idrico dovrà essere effettuato e realizzato a cura e spese del concessionario medesimo, secondo le norme di buona tecnica. L'esecuzione di interventi sugli impianti di cui sopra dovrà essere preventivamente autorizzata dal responsabile dell'ufficio presso i cui locali è prevista l'installazione.

L'Amministrazione e la Città Metropolitana si riservano la facoltà di individuare ed assegnare al concessionario ulteriori spazi nell'ambito dei propri immobili, ovvero sedi di propri uffici o di attività comunque collegate, da destinare all'installazione e gestione dei distributori automatici di bevande e/o di altri generi di conforto, per la cui installazione si dovrà tenere conto delle esigenze degli Uffici richiedenti con i quali la ditta concessionaria dovrà concordare l'ubicazione e la tipologia delle apparecchiature da installare. La ditta concessionaria dovrà effettuare un sopralluogo entro 10 giorni dalla richiesta di nuovi distributori per verificare gli allacciamenti alla rete elettrica e per il rifornimento idrico e dare riscontro all'Amministrazione e/o alla Città Metropolitana dell'esito positivo dello stesso entro i successivi 5 giorni. Il concessionario dovrà inoltre fornire, su richiesta della Civica Amministrazione, distributori di bevande calde (caffè, tè, camomilla, ecc.), a cialde o capsule, del tipo "Espresso", a quegli uffici/scuole comunali con un ridotto numero di utilizzatori.

Qualora uffici/scuole con un ridotto numero di utilizzatori richiedessero la fornitura di distributori di merendine e bevande fredde e la ditta concessionaria non provvedesse o non comunicasse il proprio disinteresse all'installazione entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, la Civica Amministrazione e/o la Città Metropolitana potrà/anno rivolgersi ad altro fornitore. I concessionari potranno a loro volta proporre nuove installazioni alla Civica Amministrazione e/o alla Città Metropolitana individuando spazi ritenuti idonei e per i quali non sia pervenuta alcuna richiesta. La Civica Amministrazione e la Città Metropolitana si riservano la facoltà di valutarne la convenienza e l'opportunità prima di concedere l'autorizzazione. Nei suddetti casi la determinazione del canone è disciplinata all'art. 7 del presente Capitolato.

Art. 5 - Caratteristiche dei distributori automatici - Specifiche tecniche

I distributori automatici devono possedere i seguenti requisiti:

- essere di recente fabbricazione e di ultima generazione, marcati CE, tali da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, continuativamente 24 ore su 24, per tutta la durata della concessione;
- essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi e delle macchine ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.e e del D.Lgs. 27.01.2010 n° 17, nonché rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi;
- rispettare tutte le norme tecniche per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita (norme riferite all'igiene degli apparecchi e ai pericoli comuni causati agli utenti);
- essere provvisti di interruttore magnetotermico differenziale di sensibilità adeguata all'assorbimento elettrico dell'apparecchiatura, comunemente definito "interruttore salvavita";
- essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica;
- i distributori automatici per bevande fredde e alimenti devono contenere gas refrigeranti in regola con le vigenti norme in materia di protezione dello strato di ozono e riduzione dell'effetto serra (es. Regolamento CE 29 giugno 2000, n.2037/2000, D.P.R. 147/2006, ecc). Di ogni distributore automatico dovrà essere fornita all'Amministrazione la seguente documentazione ai sensi del D.Lgs. 27.01.2010 n° 17;
- essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, in modo da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- avere le superfici destinate a venire in contatto con le sostanze alimentari di materiale idoneo e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
- avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione degli alimenti, bevande e dolci;
- essere adeguatamente sollevati dal pavimento in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento sottostante e adiacente;
- avere le etichette, conformi alla normativa vigente in materia (D.Lgs. n. 109 del 27 gennaio 1992), ben visibili ed applicate in modo da esporre, in particolare, la denominazione legale e merceologica dei prodotti oggetto di distribuzione, loro composizione e modalità di conservazione, ragione sociale del produttore o della ditta confezionatrice e relativa sede dello stabilimento di produzione e confezionamento;
- riportare una targhetta recante il numero identificativo dell'apparecchiatura, nominativo e ragione sociale della Ditta affidataria e le modalità per contattare via telefono e/o via fax il referente della Ditta per eventuali reclami, segnalazione di guasto o di merce o resto esauriti;
- essere dotati di sistemi di rilevazione delle erogazioni per fasce di prezzo;
- essere muniti di gettoniera che accetti qualsiasi tipo di moneta e dotati di dispositivo

rendi-resto;

- essere dotati di “lettore” per strumenti elettronici “cash less” (es. chiavetta magnetica ricaricabile ecc., capaci di gestire crediti elettronici a scalare), da distribuire ai dipendenti a cura ed onere della ditta affidataria, previo pagamento, da parte dei richiedenti, di una cauzione massima di € 2,50, che dovrà essere restituita, dalla ditta concessionaria, al momento della riconsegna dello strumento da parte del fruitore. Gli strumenti elettronici di pagamento dovranno essere identici per tutti i distributori automatici installati e conseguentemente funzionanti con sistema unico;

- segnalare chiaramente l’indisponibilità del prodotto e l’eventuale assenza di monete per il resto;

- i distributori di bevande calde dovranno inoltre fornire automaticamente un adeguato numero di bicchierini, cucchiaini e/o palette biodegradabili e compostabili e consentire altresì la possibilità di scelta della quantità di zucchero;

Dovrà essere inoltre fornita per ogni apparecchiatura installata, per eventuali fini ispettivi, la documentazione che attesti l’avvenuto controllo dell’integrità dei prodotti inseriti e degli interventi di pulizia, igienizzazione e rifornimento effettuati.

La ditta concessionaria è tenuta altresì a rispettare tutte le leggi, i regolamenti di polizia urbana, di pubblica sicurezza e le norme in materia di igiene e sanità.

Il Comune e la Città Metropolitana sono esenti da ogni responsabilità derivante dalla mancata osservanza da parte del concessionario di tali norme, nonché relativamente al possesso di licenze, autorizzazioni, nulla osta comunque dovuti.

Art. 6 - Caratteristiche dei prodotti da erogare - Condizioni specifiche

Nelle apparecchiature distributrici di bevande e/o altri generi di conforto, da installare negli spazi oggetto della concessione, dovranno essere resi disponibili prodotti contraddistinti da primari marchi. Il Comune e la Città Metropolitana si riservano la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritengano opportuna l’erogazione. I prezzi di vendita dei prodotti offerti devono essere esposti in modo visibile all’utenza, devono corrispondere ai prezzi medi praticati nella distribuzione di analoghe tipologie di prodotti e devono essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature distributrici installate. Si precisa che il prezzo di vendita delle bottiglie di acqua minerale da 50 cl. non potrà essere superiore a € 0,50, nel caso di acquisizione sia con chiave elettronica sia con moneta, mentre quello delle bevande calde non potrà essere superiore a € 0,40, se acquisite con chiave elettronica e ad € 0,50 se acquisite con moneta. I prezzi e i prodotti dovranno rimanere invariati per tutta la durata del contratto. La distribuzione delle schede magnetiche (cd. chiavi) e la riscossione della relativa cauzione, ove richiesta, è a totale cura del concessionario, così come il loro ritiro al termine della concessione.

I prodotti erogati dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui all’art. 33 del D.P.R. n. 327 del 26 Marzo 1980 – Regolamento di esecuzione della L. 30 Aprile 1962, n.283 e s.m.i. e alle normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della

produzione e della vendita di sostanze alimentari e di bevande. I prodotti posti in distribuzione dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di alimenti.

Tutti i prodotti dovranno essere analiticamente dettagliati (prezzo, marca, tipo di ingredienti, tipo di confezionamento, ecc.), come da disposizioni del D.Lgs. n.109 del 27/01/1992 ed inseriti in apposito elenco da affiggere ad ogni apparecchiatura posizionata nei siti prestabiliti.

I distributori automatici dovranno erogare bevande calde di ottima qualità, caffè almeno di 1^a miscela bar e caffè in cialda di marca di rilevanza nazionale.

I prodotti da fornire dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:

A) Bevande calde

- Caffè in grani da macinare al momento della consumazione con grammatura minima di gr 7 ad ogni erogazione;
- Caffè in cialde prodotto di marca di rilevanza nazionale, con grammatura di gr.7 ad ogni erogazione;
- Bevande a base di caffè;
- Caffè decaffeinato o ginseng;
- Caffè d'orzo;
- Latte – grammatura minima gr 10 di latte in polvere ad ogni erogazione;
- Cappuccino – almeno gr 7 di latte in polvere ad ogni erogazione;
- The – almeno gr 14 di the in polvere ad ogni erogazione;
- Cioccolato – almeno gr 30 di miscela di cioccolato in polvere ad ogni erogazione;

B) Bevande analcoliche fredde

- Bevande in lattina: contenuto minimo cl. 33 destinate alla distribuzione automatica;
- Bevande in tetrapak (succhi di frutta, the) contenuto minimo cl. 20;
- Bevande in PET da ml. 250;
- Acqua oligominerale naturale e frizzante in PET da lt 0,5.

C) Prodotti da forno e snacks in monoporzioni preconfezionate

- merende dolci e salate di rilevanza nazionale

D) gelati

- vari di marche di rilevanza nazionale

I prodotti dovranno essere di prima qualità. Ogni monoporzione dovrà riportare l'indicazione della composizione e la data di scadenza; gli stessi dovranno essere confezionati, etichettati, trasportati e conservati secondo le normative vigenti a livello locale e comunitario.

Il concessionario dovrà rendere disponibile, in ogni distributore automatico, una percentuale non inferiore al 5% dei "box" complessivi (in ciascuno) disponibili, da destinare stabilmente a prodotti salati e dolci adatti ad una dieta priva di glutine (celiachia). I prodotti adatti al consumo da parte di persone celiache dovranno essere presenti nel prontuario dell'Associazione Italiana Celiachia (A.I.C.).

Nei distributori automatici dovranno essere evidenziati e caratterizzati con apposita segnaletica gli spazi in cui saranno collocati i prodotti per celiaci.

L'inottemperanza a quanto stabilito nel presente articolo, la vendita di generi avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme di igiene e sanità, darà luogo alla risoluzione immediata del contratto, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.

Art. 7 Canone di concessione – Pagamenti – Revisione del corrispettivo contrattuale

Per la concessione degli spazi entro i quali installare e gestire le apparecchiature di distribuzione automatica di bevande ed altri generi di conforto, il concessionario deve pagare all'Amministrazione comunale e alla Città Metropolitana un canone di concessione annuo. L'ammontare del canone annuo scaturirà dall'offerta proposta dalla ditta aggiudicataria della concessione, migliorativa rispetto al canone annuo posto a base di gara e al netto degli oneri della sicurezza da interferenze. Il canone offerto dalla ditta aggiudicataria, determinato a corpo, resterà invariato per eventuali aumenti o diminuzioni della potenza elettrica assorbita nell'ambito del 20% rispetto a quella indicata nell'avviso di gara, scaturente dalla installazione ovvero disinstallazione di apparecchiature che dovessero verificarsi nel corso della concessione. Il canone di concessione suddetto non potrà in alcun caso essere ridotto nemmeno nell'ipotesi in cui il fornitore installi sistemi di conteggio automatico del consumo effettivo di energia elettrica o dell'acqua ovvero disattivi per qualunque motivo l'apparecchiatura precedentemente installata. Nel caso in cui, nell'arco di tempo della durata contrattuale, si verificasse la necessità di aumentare ovvero diminuire per esigenze organizzative gli spazi destinati all'installazione di apparecchiature e conseguentemente si verificasse che la potenza elettrica assorbita sia aumentata o diminuita oltre l'ambito del 20%, la Civica Amministrazione e/o la Città Metropolitana procederà/anno ad una rinegoziazione del canone per la sola parte eccedente il 20%. L'assorbimento di energia elettrica dei distributori del tipo "Espresso", installati su richiesta della Civica Amministrazione e/o della Città Metropolitana, sarà calcolato forfettariamente tenuto conto della potenza e del limitato utilizzo degli stessi nell'arco della giornata lavorativa e concorrerà al computo del predetto 20% di aumento o diminuzione di assorbimento della potenza elettrica.

Il canone dovrà essere versato in due rate semestrali anticipate, a seguito emissione da parte della Civica Amministrazione di fattura e da parte della Città Metropolitana di fattura o documento amministrativo di richiesta canone concessorio. La prima fattura o il primo documento amministrativo di richiesta canone concessorio verranno emessi trascorsi 30 giorni lavorativi dalla data di inizio del periodo di concessione. Il concessionario sarà tenuto ad effettuare il pagamento dei canoni semestrali, con le modalità che verranno indicate dalla Civica Amministrazione e dalla Città Metropolitana, entro 30 giorni dalla data di ricezione dei predetti documenti.

Art. 8 Obblighi ed oneri del concessionario

Il concessionario dovrà:

- a) fornire e installare - entro 10 giorni lavorativi dall'inizio di operatività del contratto, macchine distributrici di alimenti e bevande, secondo il piano di installazioni che verrà consegnato alla ditta concessionaria al momento dell'aggiudicazione, conformi alle prescrizioni di cui all'art.32 del D.P.R. 26 marzo1980 n°327 e conformi al D.Lgvo 81/08;
- b) far pervenire, entro 7 giorni dall'inizio di operatività del contratto, l'elenco dei marchi offerti ed il listino prezzi dettagliato di tutti i prodotti, sia per i distributori automatici che per i distributori del tipo "Espresso".
- c) produrre la documentazione tecnica in originale, ovvero copia autenticata, rilasciata dalla/e ditta/e produttrice/i dei distributori automatici attestante, per ciascuna tipologia che la ditta intende installare, la potenza di assorbimento degli stessi;
- d) garantire che i distributori relativi alla prima installazione, corrispondenti a quelli elencati nell'Allegato 1) al presente Capitolato Speciale, abbiano una potenza di assorbimento totale di circa 214.001.= Watt di cui 207.001 per il comune di Genova e 7.000 per la città Metropolitana.;
- e) fornire, al termine dell'installazione dei distributori automatici, un elenco dettagliato - in formato Excel e in formato PDF -delle apparecchiature distributrici installate, distinte per codice della macchina, modello, potenza assorbita , tipologia dei prodotti erogati, sito di installazione completo di indirizzo.
- f) aggiornare il suddetto elenco in occasione di modificazioni del parco macchine distributrici installate e comunque fornirlo semestralmente in occasione dell'emissione della fattura da parte della Civica Amministrazione e fattura o documento amministrativo da parte della Città Metropolitana, al fine di consentire il monitoraggio della potenza assorbita. L'elenco semestrale dovrà riportare, separatamente, anche i distributori semiautomatici del tipo "Espresso" forniti su richiesta della Civica Amministrazione e/o della Città Metropolitana con l'indicazione del sito di installazione, completo di indirizzo;
- g) mantenere le apparecchiature in costante conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari ed a quelle che saranno emanate in materia, procedendo al periodico controllo delle stesse e garantendo l'effettuazione di almeno due interventi settimanali di pulizia, igienizzazione e rifornimento per ogni distributore automatico;
- h) garantire, a seconda della necessità, ulteriori interventi di rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella distribuzione degli stessi;
- i) utilizzare sia generi di conforto sia prodotti per il confezionamento delle bevande erogate dai distributori conformi alle disposizioni in materia di igiene degli alimenti e sanitarie previste dall'art.33 del D.P.R. °327/1980;
- j) rendere disponibile, in ogni distributore automatico, una percentuale non inferiore al 5% dei "box" complessivi (in ciascuno) disponibili, da destinare stabilmente a prodotti

salati e dolci adatti ad una dieta priva di glutine (celiachia). I prodotti adatti al consumo da parte di persone celiache dovranno essere presenti nel prontuario dell'Associazione Italiana Celiachia (A.I.C.).

k) comunicare, se richiesto dalle vigenti disposizioni, all'Autorità Sanitaria od ad altro soggetto competente, l'installazione dei distributori di bevande o generi di conforto per i successivi controlli e per il rilascio del nulla-osta all'installazione delle apparecchiature;

l) collocare idonei recipienti porta rifiuti, da litri 100, dotati di coperchio a ritorno automatico – da tenere in perfette condizioni igieniche e da sostituire qualora divenuti inadatti allo scopo -in prossimità di ogni distributore o gruppo di distributori installati, per la raccolta dei rifiuti prodotti in conseguenza dell'utilizzo delle apparecchiature, nonché provvedere – in occasione degli interventi di pulizia, igienizzazione e rifornimento delle stesse apparecchiature -alla sostituzione dei sacchi contenenti i rifiuti ed al loro conferimento al di fuori dei siti ove sono installate le apparecchiature stesse;

m) garantire il controllo delle materie prime utilizzate, la rimozione dai distributori dei prodotti prossimi alla scadenza, la costante pulizia e l'igiene delle apparecchiature installate, nonché la conservazione a magazzino dei prodotti utilizzati e dotarsi di manuale di autocontrollo redatto secondo il sistema HACCP (Piano di prevenzione per la sicurezza igienica degli alimenti) che dovrà consegnare in copia;

n) fornire il nominativo di un proprio referente ai fini di pianificare tutti gli adempimenti connessi con la gestione tecnico/logistica del presente Capitolato Speciale;

o) impiegare, nell'esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, proprio personale munito delle prescritte abilitazioni sanitarie, versare i contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici e rispondere verso detto personale, come verso i terzi utilizzatori delle apparecchiature, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio;

p) effettuare il rifornimenti dei distributori in modo da non interferire con il normale funzionamento degli Uffici ed in modo da evitare il più possibile i rischi di interferenza in tema di sicurezza; pertanto, di norma, il rifornimento deve essere effettuato dalle ore 17,30 da lunedì a giovedì e dalle 15,00 il venerdì, previo accordo con i Responsabili delle singole strutture presso le quali sono installati i distributori. Eventuali modifiche degli orari concordati dovranno essere oggetto di aggiornamento del DUVRI.

p) adempiere, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

r) provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione temporanea, allo spostamento, al definitivo trasferimento ovvero alla rimozione del distributore per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione e/o della Città metropolitana.;

s) provvedere, su richiesta degli uffici interessati, allo spostamento temporaneo dei distributori per consentire un'accurata pulizia degli spazi dagli stessi occupati;

t) mantenere invariati i prezzi di tutti i prodotti erogati dalle apparecchiature, ivi compresi l'acqua minerale ed il caffè;

u) garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione delle monete indebitamente trattenute;

v) fornire, su richiesta della Civica Amministrazione e/o della Città Metropolitana, negli uffici e scuole con ridotto numero di utilizzatori distributori di bevande calde (caffè, tè, camomilla, ecc.), a cialde o capsule, del tipo “Espresso”, con marcatura CE, garantendone la manutenzione gratuita e la sostituzione in caso di cattivo funzionamento.

w) concordare direttamente con il personale degli uffici/scuole presso i quali verranno installati i distributori di cui al precedente punto v), le modalità di ordinazione e di pagamento delle cialde/capsule necessarie;

x) provvedere direttamente alla distribuzione delle chiavi magnetiche ai dipendenti che ne faranno richiesta. Se è previsto un deposito cauzionale, il cui valore dovrà essere esplicitato alla Civica Amministrazione e/o alla Città Metropolitana, dopo la comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria, lo stesso dovrà essere restituito contestualmente alla restituzione delle chiavi magnetiche. Il ritiro dovrà essere effettuato direttamente dalla Ditta aggiudicataria.

y) dotarsi, ove richiesto secondo vigente normativa, di tutte le concessioni ed autorizzazioni comunque denominate necessarie per lo svolgimento dell’attività in parola, ed assume pertanto ogni relativa responsabilità e i conseguenti oneri.

La Ditta concessionaria si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema di gestione della concessione, nonché a quelle di ordine generale di cui all’art. 80 del D.to L.vo 50/2016 e s.m.i. Art. 9 Personale addetto all’esecuzione della concessione.

Nell’esecuzione della concessione la Ditta concessionaria dovrà avvalersi di proprio personale, sempre in numero sufficiente a garantire la regolarità della stessa in ogni periodo dell’anno e idoneo alla mansione specifica in relazione alla normativa vigente.

Detto personale è tenuto ad avere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nonché ad agire in ogni occasione con diligenza professionale, provvedendo alla riconsegna di cose che dovesse rinvenire nel corso dell’espletamento del contratto, indipendentemente dal valore e dallo stato.

Nello svolgimento del contratto deve evitarsi qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell’attività ivi svolta.

La ditta concessionaria, entro dieci giorni dall’inizio del servizio in concessione, è tenuta a comunicare all’Amministrazione e alla Città Metropolitana l’elenco nominativo e le qualifiche degli operatori che saranno addetti alla manutenzione ed al rifornimento dei distributori automatici ed eventuali variazioni.

Il personale dell’impresa dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento riportante la denominazione della Ditta ed il nominativo del dipendente.

Sono a carico della Ditta tutti gli oneri di competenza in osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore.

La Ditta è obbligata ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le

norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni. Essa si impegna a trasmettere al Comune ed alla Città Metropolitana, prima dell'inizio dell'installazione delle apparecchiature distributrici, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici. L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Qualora il concessionario intenda affidare a soggetti terzi alcune prestazioni oggetto della concessione, dovrà preventivamente avvisarne l'Amministrazione concedente, fermo restando che lo stesso è responsabile, in solido con i soggetti terzi, in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché di tutti gli altri obblighi derivanti dal presente Capitolato, a cui sono tenuti i soggetti terzi.

L'inottemperanza a quanto stabilito nel presente articolo può costituire giusta causa per la revoca della concessione da parte dell'Amministrazione e della Città Metropolitana. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Genova e la Città Metropolitana procedono all'erogazione di sanzioni come previsto al successivo art.20.

Art. 10 - Rappresentante della Ditta

La Ditta aggiudicataria dovrà segnalare all'Amministrazione ed alla Città Metropolitana un rappresentante o incaricato, munito di telefono cellulare, che, in nome e per conto della Ditta, sarà responsabile delle attività in corso e di tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato.

L'incaricato dovrà anche controllare che tutti gli obblighi siano adempiuti, far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti per il regolare funzionamento della concessione e mantenere un contatto continuo con gli addetti al controllo sull'andamento della concessione.

In caso di assenza o impedimento dell'incaricato, la Ditta dovrà comunicare il nominativo ed il recapito di un sostituto.

Art. 11 Assistenza e manutenzione

L'assistenza e la manutenzione delle apparecchiature installate ed il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del concessionario, il quale, in caso di guasto, deve provvedere al ripristino del funzionamento del distributore automatico e semiautomatico del tipo "Espresso" entro e non oltre 24 ore dalla segnalazione del

guasto stesso da parte del responsabile della struttura in cui l'apparecchiatura è installata.

Al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti il concessionario deve apporre apposita etichetta adesiva sul distributore automatico contenente recapiti telefonici e nominativi degli incaricati per la riparazione.

Qualora l'entità del guasto non consenta la riparazione dell'apparecchiatura entro 48 ore dall'avvenuta segnalazione, il concessionario ha l'obbligo di sostituire l'apparecchiatura medesima entro i successivi 5 giorni lavorativi, a propria cura e spesa, con altra apparecchiatura di eguali o superiori caratteristiche, ferma restando la potenza assorbita.

Art. 12 Assicurazioni e garanzie

Sono a carico del concessionario tutte le spese per la sicurezza delle apparecchiature installate. Il concessionario deve dimostrare, all'atto del rilascio della concessione, l'avvenuta stipulazione a propria cura e spese di apposita polizza di assicurazione, con massimale non inferiore ad Euro 500.000,00 per i rischi di incendio, allagamento ecc, nonché per la responsabilità civile verso terzi contro danni causati a cose o persone, nell'esercizio dell'attività di distribuzione, dalle apparecchiature o dai prodotti distribuiti.

Il concessionario è tenuto, comunque, a manlevare l'Amministrazione comunale e la Città Metropolitana da qualsiasi responsabilità diretta od indiretta a qualsiasi titolo configurata, a seguito di atti o fatti dipendenti dall'esercizio delle apparecchiature ed attrezzature installate.

La Ditta aggiudicataria, infine, assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento della concessione anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della concessione

Art. 13 Revoca e rinuncia della concessione

La concessione è soggetta a revoca qualora il concessionario utilizzi gli spazi concesso per finalità non conformi alla specifica funzione della concessione stessa, ovvero non osservi le condizioni per la gestione, l'uso e la manutenzione dei distributori e degli spazi ovvero si renda responsabile di gravi inadempienze relativamente a quanto stabilito con il presente Capitolato. La civica Amministrazione e la Città Metropolitana si riservano, altresì, la facoltà di revocare la concessione, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio di necessità, in qualsiasi tempo, a proprio motivato giudizio. La revoca deve essere comunicata al destinatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC almeno due mesi prima dalla data in cui la revoca deve avere esecuzione..

Art. 14 - Risoluzione del contratto

Oltre a quanto previsto dall' articolo 1453 del Codice Civile (Risoluzione del contratto per inadempimento) in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente Capitolato ed in particolare a quanto indicato ai precedenti artt.8 e 9, la risoluzione opera di diritto, ai sensi dell' art. 1456 Codice Civile (Clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- a) di frode dell'appaltatore o collusione con personale appartenente all'organizzazione dell'Amministrazione o terzi;
- b) gravi inadempimenti contrattuali, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto quali: inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, compreso l'utilizzo di personale privo di requisiti ovvero la mancata applicazione al personale del contratto collettivo di lavoro, inosservanza rispetto a quanto previsto dalla legge in tema di subappalto;
- c) transazioni di cui al presente contratto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010
- d) riduzione del numero di locali convenzionati oltre il 5% rispetto a quelli presentati in sede di offerta .
- e) interdizione, sulla base delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente
- f) accertamento, anche a seguito degli accessi nei cantieri, dell'impiego di manodopera con modalità irregolari o del ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.
- g) inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza
- h) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente capitolato.

E' nella facoltà dell'Amministrazione e della Città Metropolitana risolvere il contratto di diritto, anche qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano effettuate 3 formali contestazioni riferite alla mancata osservanza delle prescrizioni previste dal presente capitolato e dall'avviso di gara.

Nei casi suddetti il concessionario incorre nell'obbligo del completo risarcimento di tutti i danni diretti o indiretti che l'Amministrazione e/ o la Città Metropolitana debba/no nel caso sopportare, anche in relazione all'affidamento ad altro soggetto, per il rimanente periodo contrattuale.

Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione e/o la Città Metropolitana determinino di valersi della clausola risolutiva e comunichi tale volontà in forma scritta al concessionario.

Si procederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della concessione fino alla scadenza naturale di quello originario.

Si procederà a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto miglior offerente in sede di gara.

In caso di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati, si attiverà ex-novo una procedura di selezione degli operatori economici, senza pubblicazione del bando.

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi. Alla ditta aggiudicataria inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione e/o dalla Città Metropolitana rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime la ditta aggiudicataria dalla responsabilità civile in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

L'interruzione ingiustificata della concessione di cui al presente articolo è causa di risoluzione contrattuale.

Art. 15 Danni

In caso di danno cagionato direttamente o indirettamente dai distributori automatici, fatti salvi i diritti dei Concedenti al risarcimento, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla rimessa in pristino di quanto danneggiato. In caso di inadempimento o rifiuto del concessionario ad intervenire vi provvederanno direttamente i Concedenti, addebitando la spesa sostenuta allo stesso concessionario.

Sono poste a carico del concessionario anche tutte le spese occorrenti per riparare gli eventuali danni determinati da comportamenti dolosi o causati da negligenza, imprudenza o imperizia del concessionario medesimo, ovvero determinati da abuso di costui nella gestione degli spazi concessi o relativamente all'uso delle cose ivi esistenti.

La constatazione dei danni arrecati sarà verbalizzata in contraddittorio tra i Concedenti ed il concessionario al momento della segnalazione eventualmente pervenuta all'Amministrazione e/o alla Città Metropolitana o comunque all'atto della riconsegna degli spazi stessi.

Ai Concedenti non può essere addebitata alcuna responsabilità per fatti illeciti che dovessero verificarsi ai danni dei distributori installati, compresa la sottrazione dei corrispettivi introitati con la vendita dei prodotti in essi contenuti.

La Ditta aggiudicataria dovrà assumere a proprio carico il rischio completo ed incondizionato per l'avaria, il deterioramento ed il furto delle macchine e dei prodotti, qualunque sia l'entità e la causa ed è responsabile per i danni che possono subire

persone e cose appartenenti alla propria organizzazione, all'interno ed all'esterno delle strutture dell'Amministrazione e della Città Metropolitana, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.

Art. 16 Verifiche e lavori

Nel corso del rapporto concessorio l'Amministrazione comunale e la Città Metropolitana hanno diritto di eseguire, o far eseguire per suo conto da terzi, sugli spazi ove sono ubicati i distributori, quelle verifiche o lavori che discrezionalmente ritenga necessario effettuare, previa adeguata comunicazione al concessionario, che, comunque, non può opporre il suo consenso.

Qualora, per l'effettuazione di lavori negli spazi ove sono posizionati i distributori o nelle immediate vicinanze del luogo, debba provvedersi allo spostamento delle apparecchiature stesse, l'Amministrazione e la Città Metropolitana potranno individuare un altro spazio idoneo per la momentanea collocazione dei distributori stessi.

I predetti controlli potranno estendersi a:

- condizioni di pulizia dei distributori;
- verifica di particolari situazioni relative alla carenza e/o mancanza di prodotti;
- qualità dei prodotti forniti;
- modalità di svolgimento della concessione, compreso il rifornimento dei distributori;
- rispetto di tutte le norme previste dal presente capitolato.

Tutti gli oneri derivanti dalle verifiche, compresi quelli derivanti dalla sostituzione di parti danneggiate a causa degli smontaggi finalizzati ai controlli, sono a carico della Ditta. Qualora l'Amministrazione e/o la Città Metropolitana tramite i propri incaricati al controllo, riscontrino anomalie negli arredi ovvero negli apparecchi installati, ne ordinerà/anno la sostituzione per iscritto. A tal fine, i suddetti incaricati al controllo redigeranno un verbale che sarà fatto sottoscrivere, in contraddittorio, anche dal rappresentante della Ditta.

L'Amministrazione e la Città Metropolitana si riserva/no la facoltà di sottoporre, una o più volte nel corso del contratto ad analisi tecniche di laboratorio, presso le Autorità Sanitarie competenti, i prodotti forniti dalla Ditta, al fine di verificare l'osservanza delle norme igieniche e sanitarie ed, in genere, tutto ciò che risulta necessario per verificare il corretto funzionamento della concessione.

La Ditta si obbliga ad accettare le relazioni delle analisi e, qualora tali controlli abbiano esito positivo, i Concedenti provvederanno alla contestazione formale alla Ditta, la quale dovrà tempestivamente risolvere il/i problema/i rilevato/i ed assumersi le spese di analisi sostenute.

L'Amministrazione e la Città Metropolitana hanno la facoltà di controllare i prodotti nei distributori al fine di verificarne la scadenza e l'effettiva provenienza biologica.

L'accettazione dei prodotti da parte dei Concedenti non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti.

I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico del fornitore entro il più breve tempo possibile, e comunque non oltre 24 h dall'avvenuta contestazione, in modo da non recare alcun intralcio od inconveniente ai Concedenti.

Art. 17 Oneri di gestione

Gli oneri di gestione relativi alle utenze per l'erogazione dell'energia elettrica e dell'acqua sono a carico dei Concedenti, che provvede al recupero dei relativi costi mediante quota forfettizzata del canone di concessione, come indicato al precedente art.7.

Art. 18 Imposte e tasse

E' a carico del concessionario il pagamento di tutte le imposte e tasse relative all'esercizio dell'attività dovute per legge, con esclusione di quelle relative alla proprietà degli spazi, nonché delle spese derivanti dalla sottoscrizione dell'atto di concessione.

Art. 19 Inadempimento e rilascio coattivo

Il mancato pagamento del canone di concessione trascorsi 30 giorni dalla scadenza prevista potrà essere causa di revoca della concessione. Il concessionario avrà comunque l'obbligo di corrispondere i canoni dovuti con gli interessi legali per ritardato pagamento oltre l'eventuale risarcimento del danno a favore dei Concedenti che a tal fine potranno avvalersi della cauzione. Qualora, allo scadere del rapporto di concessione, il concessionario non rilasci liberi e sgombri gli spazi occupati dai distributori, si potrà procedere al rilascio coattivo anche ai sensi dell'art. 823 c. 2 del codice civile. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato o dal provvedimento di concessione, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme vigenti, anche regolamentari, in materia di concessioni.

Art. 20 - Inadempienze contrattuali e penali

In caso di contestazioni per inadempimento contrattuale a carico della Ditta aggiudicataria e relative al mancato rispetto delle norme di cui al presente Capitolato, ovvero al verificarsi di abusi o deficienze nell'espletamento del servizio, l'Amministrazione e la Città Metropolitana si riserva/no la facoltà di applicare le seguenti penali che verranno comminate ad ogni accertamento:

- a) per ogni giorno di ritardo nell'installazione delle macchine ai sensi dell'articolo 8 rispetto al cronoprogramma allegato, verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni distributore;
- b) per carenza di pulizia dei distributori ubicati presso le singole sedi verrà applicata una penale di €200,00 per ogni distributore;
- c) per fornitura di prodotti di qualità difforme a quelle previste all'art. 6, verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni articolo;
- d) per mancato rifornimento dei distributori, o carenza di prodotti presenti, o per fermi

macchina per periodi superiori alle 24 ore a partire dalla segnalazione al centralino della Ditta affidataria, verrà applicata una penale giornaliera di € 200,00;

e) per ogni giorno di ritardo nell'effettuazione del sopralluogo richiesto per nuove installazioni rispetto al termine di 10 giorni indicati al precedente art.4 verrà applicata una penalità di € 50,00;

f) per ogni giorno di ritardo nella risposta a seguito del sopralluogo richiesto per nuove installazioni rispetto al termine di 5 giorni indicati al precedente art.4 verrà applicata una penalità di € 50,00

Nel caso in cui il disservizio contestato sia reiterato, la Civica Amministrazione e/o la Città Metropolitana applicherà/anno una penale pari a cinque volte la penale iniziale. Il procedimento sanzionatorio viene attivato attraverso la formale contestazione dell'inadempimento rilevato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con fax o con PEC. Il concessionario potrà presentare le proprie controdeduzioni con analogo mezzo non oltre dieci giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora l'Amministrazione e/o la Città Metropolitana non ritengano accoglibili le motivazioni fornite ovvero qualora siano tardive procederà all'erogazione della sanzione tramite addebito della stessa sulla fattura e/o sul documento amministrativo di richiesta del canone concessorio relativo al canone del semestre successivo. In caso di mancato pagamento nelle precedenti modalità, la Civica Amministrazione e/o la Città Metropolitana provvederanno all'escussione della cauzione per quanto dovuto.

Art. 21 Divieto di sub-concessione

E' vietata la sub-concessione del contratto; se questa si verificherà i Concedenti avranno diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa del concessionario, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

Art. 22 Cessione del credito

E' consentita la cessione del credito già maturato, purché la stessa sia stata regolarmente notificata alla Civica Amministrazione e/o la Città Metropolitana dalla stessa accettata.

Art. 23 Disciplina transitoria

Le disposizioni contenute nel presente capitolato regolamentano tutti i rapporti che si instaureranno tra il soggetto concessionario e l'Amministrazione comunale e/o la Città Metropolitana per il servizio di l'installazione e gestione delle apparecchiature di distribuzione di bevande ed altri generi di conforto, non ancora definiti con il provvedimento di concessione.

Art. 24 Controversie e Foro competente

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento della concessione e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Art. 25 Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Capitolato Speciale si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, nonché al Codice Civile.